# Con le decisioni del Giudice Sportivo la V. Nigro risale in classifica

#### La notizia

#### Cambia il volto della seconda categoria, girone H.



Importanti novità, ieri, dal comunicato ufficiale del Comitato Regionale Campania della F.I.G.C. che ha fornito le decisioni prese dal Giudice Sportivo non solo riguardanti i campionati regionali di Eccellenza e Promozione, ma anche quelli di Pima e Seconda Categoria.

Partiamo dalla prima, dove è stato respinto il ricorso presentato da Prata P.U. contro il Teora nella gara valevole per la sesta di ritorno del girone E. Omologato quindi la vittoria teorese (7-2): la squadra di Nigro è quartultima insieme a Catelfranci e Sirignano.

Passiamo alla Seconda Categoria, e soprattutto al girone H, che è stato scombussolato. Penalizzato l'Atletico Castelfranci, che perde (3-0 a tavolino), sia il mach contro il Salza che quello contro **l'ASD Vincenzo Nigro Bagnoli**, retrocedendo così al sesto posto. Il Salza è terzo a 44 punti, a -2 dal Rizla Grup Serino e a +1 proprio sull'ASD Vincenzo Nigro Bagnoli.

Situazione play off quindi tutta in evoluzione. Nel raggruppamento E, invece, lo Sperone sorride a tavolino (3-0) nell'incontro interno contro il San Valentino, agganciando così al terz'ultimo posto il Pianeta Spor Sarno. Concludiamo con il girone D, dove il Real Pietrastornina perde il mach contro il Sant'Angelo a Cupolo, restando quindi all'ultimo posto della graduatoria generale del Girone.

#### IL DISPOSITIVO DEL GIUDICE SPORTIVO

## RECLAMO VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO – GARA ATLETICO CASTELFRANCI 1983 / VINCENZO NIGRO BAGNOLI IRPINO DEL 10.01.2015

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Antonio Cresta (nato il 31.05.1988), rileva che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Antonio Cresta risulta tesserato, dal 17.09.2012, a favore di altra società, in quanto la relativa lista di trasferimento, in formato cartaceo, a completamento della procedura on-line, da quest'ultima società all'Atletico Castelfranci 1983, è pervenuta al C.R. Campania oltre il termine dei dieci giorni dal 17.12.2014, prescritto dalla disposizione di riferimento (C.U. della F.I.G.C. n. 169 / A, in data 27.05.2014). Deve, altresi, precisarsi che il provvedimento della F.I.G.C. in data 23.03.2015, richiesto dall'Atletico Castelfranci 1983 e pervenuto a questo C.R.

F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. Campania - Comunicato Ufficiale n. 107 del 23 aprile 2015

Pagina 2226

in data 7.04.2015, nulla ha disposto in ordine al richiamato trasferimento dell'innanzi nominato calciatore Cresta Antonio. Di conseguenza, il calciatore in argomento ha partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Vincenzo Nigro Bagnoli Irpino, di infliggere, a carico della società Atletico Castelfranci 1983, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

### LA NUOVA CLASSIFICA

